 <b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Attività Produttive e Commerciali</b>	P.G. N.: 283697/2008 Data Sottoscrizione : 28/11/2008 Data Esecutività : 28/11/2008
<b>Oggetto: CHIARIMENTI IN MERITO AL REQUISITO PROFESSIONALE RICHIESTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI</b>		
- Determinazione dirigenziale generica -		

## IL DIRETTORE

Premesso che :

in merito alla qualificazione dell'attività di commercializzazione di alimenti per animali come alimentare o non alimentare, e quindi all'eventuale necessità per l'operatore di possedere il requisito professionale, si sono finora riscontrati interpretazioni differenti che hanno comportato una situazione di oggettiva incertezza per le Amministrazioni Locali, e conseguentemente per gli operatori commerciali;

il Regolamento Ce n. 178/2002 del 28/01/2002 definisce quale alimento la sostanza o prodotto - anche non trasformato - destinato ad essere ingerito o che ragionevolmente si preveda possa essere ingerito dagli esseri umani, ed all'art. 2 comma 3 esclude dalla definizione di alimento i mangimi;

lo stesso Regolamento precisa tuttavia che per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutta la catena della produzione alimentare, compresa la produzione e la commercializzazione dei mangimi;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, su sollecitazione di numerose amministrazioni locali, con propria nota P.G.n. 186062 del 31.07.2008 ha espresso il proprio orientamento in merito ai requisiti professionali che debbono essere posseduti da chi intende porre in vendita **mangimi ed alimenti per animali** distinguendo in considerazione delle diverse responsabilità igienico sanitarie, relativamente alla commercializzazione di alimenti per animali **confezionati o meno** e che quindi richiedono operazioni di manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti;

Dato atto che del presente provvedimento è stata data preventiva informazione all'Assessore alle Attività Commerciali, turistiche e marketing urbano Dott.ssa Maria Cristina Santandrea;

Ritenuto pertanto di aderire all'orientamento della Regione Emilia Romagna ;

## DETERMINA


di qualificare come segue l'attività di commercializzazione di alimenti per animali ai sensi delle distinzioni tipologiche di cui al D.Lgs. 114/98 e della necessità del requisito professionale:

a) la vendita al dettaglio di alimenti confezionati per animali, senza alcuna attività di manipolazione trasformazione e confezionamento, si configura come attività di commercio di tipologia non alimentare e quindi può avvenire senza il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 114/1998;

b) la vendita al dettaglio di alimenti per animali non confezionati e che quindi richiedono attività di manipolazione e/o trasformazione e/o conservazione, si configura come attività di commercio di tipologia alimentare per la quale è richiesto il possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/1998.

28/11/2008

Il Direttore del Settore  
Elisa Ravaioli



**Documenti allegati (parte integrante):**

**Documenti in atti :**

**Postilla :**